



Luino: ordinanza comunale no vetro nei tavolini dei bar

Nessuna polemica da Ascom Luino ma no ad un provvedimento inutilmente vessatorio

Gentile esercente,

le recenti ordinanze comunali hanno generato perplessità e preoccupazioni da parte di tanti pubblici esercizi di Luino.

Ascom Luino è intervenuta tempestivamente, in modo concreto, per chiedere sostanziali modifiche **a beneficio di tutti i pubblici esercizi**: ristoranti, pizzerie, bar, caffè, ecc.

Per informare le aziende sul lavoro svolto abbiamo predisposto questo fascicoletto dove trova tutta la documentazione ufficiale, per consentirle, al di là delle voci più o meno corrispondenti alla realtà, di capire cosa Ascom Luino ha realmente fatto.

Tutta la documentazione è altresì consultabile sul nostro sito www.ascomluino.com o sul nostro profilo Facebook.

Un cordiale saluto.

Luino, 23 giugno 2017

Ascom Luino

Luino: ordinanza no vetro nei tavolini dei bar Nessuna polemica da Ascom ma no ad un provvedimento inutilmente vessatorio

Con rammarico, e disappunto, Ascom Luino prende atto della decisione del Comune di Luino di non modificare ulteriormente la delibera che vieta, a bar e attività similari, di somministrare bevande in contenitori di vetro o latta nei tavolini su suolo pubblico: lo ha reso noto il Municipio luinese con un comunicato stampa diramato nel pomeriggio di oggi.

Ascom Luino, in questa come in altre occasioni ha dimostrato un approccio collaborativo, senza fare polemiche, come invece troviamo scritto, polemicamente, nel comunicato del Comune. Ascom Luino non è stata interpellata preventivamente, né tantomeno informata, come sarebbe stato logico e opportuno in un'ottica di *'apporto positivo e costruttivo con dialogo costante'*, per citare di nuovo il comunicato.

Con le nostre lettere del 19 e 21 giugno abbiamo fatto presente al Comune le nostre perplessità per un provvedimento di cui non capiamo le finalità di sicurezza pubblica: a questo proposito lasciano perplessi i riferimenti, nel citato comunicato, a città come Torino, Manchester, Milano e Roma, visto che sono metropoli decisamente più popolose, e con maggiori problemi di sicurezza, rispetto a Luino (14.200 abitanti). Inoltre non ci risulta che la citata circolare del Prefetto Gabrielli obblighi i Comuni a vietare l'utilizzo di contenitori in vetro nelle aree su suolo pubblico: è questa una scelta dell'Amministrazione comunale luinese. Tanto più che il divieto è stato previsto per i bar, ma non per i ristoranti, a dimostrazione che queste pressanti problematiche di sicurezza, non sono poi così pressanti.

Ascom Luino è certamente sensibile ai problemi della sicurezza pubblica, ma ribadisce quanto già dichiarato nelle due lettere inviate al Comune. Ancora una volta ribadiamo che nulla abbiamo da obiettare se il divieto fosse stato previsto in giorni particolari, legati a manifestazioni che determinano un ingente afflusso di pubblico; quello che riteniamo assolutamente sbagliato è la sua applicazione quotidiana, tutti i giorni, in una piccola città come Luino.

Lascia ulteriormente perplessi poi, nel comunicato comunale, il riferimento al *"grande afflusso per la settimana dedicata alla presenza in parrocchia della Madonna Pellegrina di Fatima. Le cifre parlano di 10 mila visitatori"*: è lecito dubitare che i pellegrini possano mettere a repentaglio l'incolumità pubblica consumando una bevanda al bar (al tavolino su suolo pubblico), con bottiglia e bicchiere di vetro.

La nostra Associazione ha cercato il dialogo e la condivisione, ma il Comune, forse troppo frettolosamente, ha ritenuto di non approfondire le nostre legittime e motivate osservazioni.

Detto questo Ascom Luino porterà avanti le proprie istanze, perché Luino, città turistica, non può permettersi un'ordinanza che, negli aspetti contestati da Ascom, ottiene l'unico risultato di penalizzare una categoria (bar e similari), proprio nel periodo estivo, senza reali risvolti pratici sul piano della sicurezza pubblica.

Oltre al danno la beffa, visto che gli esercenti pagano, e non poco, il plateatico per le aree su suolo pubblico.

Luino, 22 giugno 2017

Luca Maria Gobbato
Direttore Ascom Luino

LA QUESTIONE IN SINTESI

(RIMANDIAMO ALLE COMUNICAZIONI DI ASCOM LUINO PER MAGGIORI DETTAGLI)

Riepilogando brevemente la questione, con l'ordinanza sindacale n. 17 il Comune di Luino ha previsto che *'i gestori di pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico'*.

Ascom Luino, non interpellata né informata dal Comune dell'emanazione della citata ordinanza, il 19 giugno ha inviato al Comune una lettera nella quale faceva presente alcune criticità, con la richiesta di modifiche.

Come abbiamo scritto nella citata lettera *"Questa disposizione non era presente nell'ordinanza del 2016 (la n. 5 del 30.6.2016 che vietava la vendita per asporto in contenitori di vetro ndr). La novità introdotta fa sì che, ad esempio, i ristoranti con una veranda o tavolini su suolo pubblico non possano servire, in questa area dell'esercizio, le bevande in bottiglie di vetro, né tantomeno in bicchieri di vetro, mentre lo possono fare nell'altra parte del locale. E' questa una disposizione incomprensibile e illogica (in alcuni casi la veranda su suolo pubblico è contigua alla parte 'privata' del locale), che crea notevoli disagi. Si pensi ad un ristoratore che serve nel dehor su suolo pubblico una bottiglia di vino e che è costretto a travasarla in un contenitore di plastica, oppure ad un bar che, ricevendo un'ordinazione di spumante o prosecco, la scaraffa in un contenitore di plastica: con il clienti che degustano la bevanda (vino o spumante che sia) in un bel bicchiere di plastica"*.

Nella comunicazione inviata al municipio chiedevamo *"che la parte dell'ordinanza che fa riferimento al divieto di somministrazione negli spazi su suolo pubblico sia revocata, riproponendo una formula simile a quella dello scorso anno. Chiediamo inoltre che, come per il 2016, il divieto entri in vigore dalle 21.00, e non dalle 19.00 come invece disposto nell'ordinanza 17/2017 e, infine, che siano sottratte dall'ambito di applicazione dell'ordinanza le bevande in lattina"*. Ribadiamo che l'abolizione del divieto di somministrazione in contenitori di vetro o latta nei tavolini su suolo pubblico doveva riguardare tutti i pubblici: ristoranti, pizzerie e similari ma anche bar, pub, piadinerie, caffè, ecc.

Con l'ordinanza n. 20 del 20.6.2017 il Comune di Luino ha parzialmente accolto le nostre richieste, portando l'orario di divieto alle 20.30 (dalle 19.00), escludendo ristoranti, pizzerie, ecc., ma mantenendo le disposizioni per bar e similari.

Il 21 giugno Ascom Luino ha inviato una seconda lettera al Comune ribadendo che l'esclusione dal divieto doveva riguardare anche bar e attività similari, e non solo i ristoranti, come del resto da noi richiesto con la prima lettera del 19 giugno. Con la comunicazione del 21 giugno abbiamo fatto presente che non avevamo nulla in contrario al fatto che fossero previsti specifici divieti in concomitanza con manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza.

Il 22 giugno il Comune di Luino, con proprio comunicato stampa, comunicava di non essere disponibile a modificare ulteriormente l'ordinanza sindacale.

Spett.le
Comune di Luino
c.a. Sindaco Avv. Andrea Pellicini
c.a. Vice Sindaco Alessandro Casali

Luino, 21 giugno 2017

Oggetto: *ordinanza sindacale n. 20 del 20.6.2017*

Gentili Sindaco e Vice Sindaco,

abbiamo preso visione dell'ordinanza n. 20 che, a seguito della nostra lettera del 19 giugno, modifica in parte la precedente ordinanza n. 17; vi ringraziamo per la disponibilità e tempestività nell'accoglimento di una parte delle nostre richieste.

Rileviamo però che un'altra nostra richiesta, a nostro giudizio estremamente rilevante, non è stata accolta. Ci riferiamo al punto che così recita *'I gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, kebab, ecc.) titolari di concessione di suolo pubblico non possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico'*.

Nella nostra lettera abbiamo evidenziato come tale divieto penalizzi una categoria, quella dei pubblici esercizi in generale (ristoranti, pizzerie, ma anche bar, caffè, pub, piadinerie, ecc.) che si trovano nella condizione di non poter servire bevande in contenitori di vetro dopo le ore 19.00 se i tavoli sono su suolo pubblico.

Prendiamo atto che il Comune ha accolto la nostra richiesta di modifica dell'orario (adesso dalle 20.30), e che ha escluso in modo chiaro i ristoranti: ribadiamo però che abbiamo chiesto la rimozione dell'obbligo per tutti i pubblici esercizi indistintamente, siano essi ristoranti, pizzerie, ecc., ma anche bar, caffè, piadinerie, ecc.

A questo proposito ci risulta incompleto e non esaustivo quanto riportato nelle premesse dell'ord. 20, laddove si scrive che *'preso atto della nota inoltrata da Ascom Luino in data 19.6.2017 con la quale, tra le altre indicazioni, si chiede la riduzione dell'orario del divieto indicato nella citata ordinanza e l'esclusione dall'obbligo di somministrazione in contenitori di plastica per le attività di ristorazione su suolo pubblico'*.

Da conversazioni telefoniche con rappresentanti comunali è emersa la necessità di porre delle limitazioni in occasioni di manifestazioni e feste di particolare rilievo, per le quali sia stimato un notevole afflusso di visitatori: è questa una motivazione che condividiamo, avendo anche noi a cuore la salute e la tutela pubblica.

Fatte queste premesse, Ascom Luino ConfCommercio ribadisce e riconferma le richieste già avanzate con la lettera del 19 giugno:

- *chiediamo che la parte dell'ordinanza che fa riferimento al divieto di somministrazione in contenitori di vetro o latta negli spazi su suolo pubblico sia revocata per tutti i pubblici esercizi indistintamente (ristoranti, pizzerie, bar, paninerie, kebab, e similari), riproponendo una formula simile a quella dello scorso anno;*
- *non abbiamo nulla da obiettare nel caso in cui siano previste particolari restrizioni in casi circoscritti, limitati alla concomitanza con manifestazioni di particolare rilievo, con un incremento rilevante dei visitatori in città.*

Cordialmente.


Dott. Luca Maria Gobbato
Direttore Ascom Luino

Spett.le
Comune di Luino
c.a. Sindaco Avv. Andrea Pellicini

Luino, 19 giugno 2017

Oggetto: *ordinanza sindacale n. 17 del 15.6.2017*

Gentile Sindaco Pellicini,

in relazione alla citata ordinanza la nostra Associazione intende sottoporle rilevanti perplessità in relazione ad una parte del suo contenuto. L'ordinanza, in buona parte simile a quella emanata lo scorso anno (la n. 5 del 30/6/2016), ha l'obiettivo di evitare che vi sia un utilizzo indiscriminato di contenitori di vetro al di fuori dell'attività di somministrazione, per evitare sia il loro abbandono, sia per una tutela dell'incolumità pubblica, limitando il rischio che, rompendosi, i contenitori in vetro possano ferire le persone.

Non abbiamo nulla da obiettare sull'impostazione in generale dell'ordinanza 17/2017; ci lascia decisamente perplessi la parte in cui si prevede che *'i gestori di pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico'*. Questa disposizione non era presente nell'ordinanza del 2016. La novità introdotta fa sì che, ad esempio, i ristoranti con una veranda o tavolini su suolo pubblico non possano servire, in questa area dell'esercizio, le bevande in bottiglie di vetro, né tantomeno in bicchieri di vetro, mentre lo possono fare nell'altra parte del locale. E' questa una disposizione incomprensibile e illogica (in alcuni casi la veranda su suolo pubblico è contigua alla parte 'privata' del locale), che crea notevoli disagi. Si pensi ad un ristoratore che serve nel dehor su suolo pubblico una bottiglia di vino e che è costretto a travasarla in un contenitore di plastica, oppure ad un bar che, ricevendo un'ordinazione di spumante o prosecco, la scaraffa in un contenitore di plastica: con il clienti che degustano la bevanda (vino o spumante che sia) in un bel bicchiere di plastica.

Evidenziamo inoltre un'anomalia nel testo dell'ordinanza laddove in un punto si dice che *'gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra'*, mentre nel punto successivo si legge che *'i gestori di pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico'*.

E' a nostro avviso una formulazione poco chiara, che si presta ad equivoci, considerando che il secondo punto contraddice il primo, visto che anche i ristoranti sono pubblici esercizi. Pertanto, al di là della citata distinzione, sembrerebbe che tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie, bar e similari) non possano somministrare, dopo le 19.00 e nelle aree su suolo pubblico, bevande in vetro, con i problemi che già abbiamo evidenziato.

Facciamo inoltre rilevare l'incomprensibile discriminazione fra esercenti che, ad esempio, hanno i tavolini all'aperto in un'area privata (non soggetta alle restrizioni dell'ordinanza), e altri che utilizzano un'area su suolo pubblico e pertanto limitati nell'erogazione del servizio al tavolo.

Altri aspetti a nostro giudizio contestabili sono l'inclusione delle bevande in lattina che non creano, per loro natura, problemi all'incolumità pubblica, oltre all'estensione della fascia oraria del divieto, che inizia alle 19.00 in luogo delle 21.00 nel 2016.

La nostra non vuole essere una sterile polemica: abbiamo sempre cercato di collaborare con l'amministrazione, cercando di capire le ragioni del Municipio. In questo caso però l'ordinanza, negli aspetti che abbiamo evidenziato, pregiudica fortemente l'attività dei nostri associati, in particolare in un periodo di crisi economica e considerando che i mesi estivi costituiscono da sempre il periodo dell'anno con gli incassi più rilevanti, compensando altri periodi dell'anno nei quali si registra un calo di lavoro.

Pare inoltre incoerente la finalità dell'Ordinanza 17/2017, relativa al perseguimento del decoro cittadino, nel momento in cui sia prevista una specifica limitazione all'erogazione del servizio ai tavoli posti su suolo pubblico (per il quale gli esercenti pagano una la tassa di occupazione), considerando che questi spazi, così come quelli 'privati', sono curati e controllati dagli esercenti stessi.

Perplessità suscita poi il fatto che la tutela del (presunto) decoro vada a pregiudicare il lavoro di esercenti in una Città la cui amministrazione comunale non manca di far rilevare, nelle intenzioni, di essere turistica. Salvo poi emanare provvedimenti come questo che vanno esattamente nella direzione opposta, penalizzando il servizio, in termini qualitativi, reso ai turisti.

Rimarchiamo poi come, a dispetto delle buone intenzioni e dell'impegno reciproco a collaborare, la nostra Associazione non sia stata consultata preventivamente, al fine di acquisire un nostro parere e poter ragionare insieme sul provvedimento. Ci siamo trovati di fronte all'ordinanza già pubblicata e operativa. Come già in passato, ribadiamo la richiesta di essere preventivamente ascoltati: potremo dare il nostro apporto e sarà poi il Comune, naturalmente, a prendere le scelte, ma almeno lo potrà fare avendo sentito anche le ragioni degli imprenditori che rappresentiamo.


Pertanto, in conclusione: sì, a provvedimenti che vanno nella direzione di tutelare l'integrità fisica delle persone; no, a provvedimenti che, nelle pieghe, hanno risvolti penalizzanti senza che vi sia una concreta utilità pubblica.

Eventuali singoli comportamenti a danno del decoro e della sicurezza pubblica devono essere singolarmente valutati e affrontati dal Comune, senza pregiudizio a carico di tutti gli esercenti della Città in modo indiscriminato.

Chiediamo pertanto che la parte dell'ordinanza che fa riferimento al divieto di somministrazione negli spazi su suolo pubblico sia revocata, riproponendo una formula simile a quella dello scorso anno. Chiediamo inoltre che, come per il 2016, il divieto entri in vigore dalle 21.00, e non dalle 19.00 come invece disposto nell'ordinanza 17/2017 e, infine, che siano sottratte dall'ambito di applicazione dell'ordinanza le bevande in lattina.

Cordialmente.

Dott. Luca Maria Gobbato
Direttore Ascom Luino



Ascom

1 messaggio

dorenuova@gmail.com <dorenuova@gmail.com>
Rispondi a: "dorenuova@gmail.com" <dorenuova@gmail.com>
A: dorenuova@gmail.com

22 giugno 2017 14:59

Il Sindaco Pellicini ed io abbiamo con ASCOM un rapporto positivo e costruttivo con dialogo costante e siamo molto dispiaciuti di questa polemica. Siamo tutti partecipi dei fatti di cronaca che negli ultimi mesi hanno coinvolto molte persone a Torino come a Manchester ed è proprio a causa di tali circostanze che il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha predisposto una circolare che è stata inviata a Questori e Prefetti per potenziare le misure antiterrorismo nel Paese. Proprio come da noi, anche in alcune grandi città come Milano si è predisposto lo 'stop' all'utilizzo del vetro in aree sensibili e son state bandite le lattine.Lo stesso a Roma.I tempi rispetto allo scorso anno sono cambiati e non possiamo rimanere insensibili a quanto sta accadendo nel mondo.Credo che la Dirigenza di ASCOM comprenda che sarebbe auspicabile fare fronte comune nel campo della sicurezza, proprio per il ruolo che riveste per gli associati.Ricordo che ordinanza e' limitata nel tempo per ora, in un periodo con molte manifestazioni in cui si prevede grande afflusso per la settimana dedicata alla presenza in parrocchia della Madonna Pellegrina di Fatima .
Le cifre parlano di 10 mila visitatori-- simona fontana338.7007785

Inviato da Samsung Mobile

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **Stop-Spam System**, and is believed to be clean.

comunicato stampa del Comune di Luino del 22.6.2017



ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 15/06/2017

OGGETTO: TEMPORANEO DIVIETO DI CONSUMO IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO E LATTA E TEMPORANEO DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE DI OGNI GENERE IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO E LATTA

Considerato che:

durante il periodo estivo nel territorio luinese si svolgono numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo,

tali iniziative richiamano in città un pubblico di turisti e di persone provenienti da paesi limitrofi, sempre più numeroso;

si rileva la necessità di garantire il decoro urbano contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono dei contenitori di vetro;

nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendo a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

l'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente e nella tutela dell'immagine, del decoro e della pulizia della città assicurando una fruizione del territorio, consapevole e decorosa;

il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano le strade e le piazze del centro della città può far registrare episodi di euforia collettiva con il conseguente possibile danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come bottiglie, bicchieri e lattine;

l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale valore, sulla base dei riscontri acquisiti dalle Forze di Polizia e dalle numerose segnalazioni formulate dai cittadini, risulta

spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande contenute in contenitori in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro;

quasi sempre l'abuso di alcol è causa di episodi di inciviltà e di disturbo che determina anche gravi situazioni di degrado urbano e situazioni di allarmante pericolo per la tranquillità dei fruitori dei luoghi pubblici;

i comportamenti sino ad ora esposti, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

i fenomeni descritti interessano l'intera città ma in maniera più marcata la zona del territorio comunale compresa tra il lungolago, il centro storico e le vie del centro cittadino;

l'abbandono di contenitori di bevande si verifica soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore notturne e che detti contenitori sono sempre più spesso volontariamente frantumati e lasciati sparsi sulla pubblica via, nelle aiuole, nei giardini e sulle spiagge, diventando così pericolosi per la cittadinanza e per la sicurezza della circolazione veicolare;

per tale situazione le Forze di Polizia hanno sino ad ora organizzato interventi di controllo nell'intento di prevenire, contrastare e reprimere fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza amministrativa locale, che spesso si manifestano con risse ed altri comportamenti talvolta penalmente rilevanti;

Ritenuto di porre in atto le azioni necessarie al fine di evitare possibili danni alle cose ed azioni che possano prevenire pericoli per la tranquilla convivenza emanando un provvedimento a carattere temporaneo e circoscritto ad un periodo ben definito;

Vista la Legge 689 del 24.11.1981;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 191 e l'art. 192 del D. Lgs. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

Preso atto dell'Ordinanza emessa dalla Questura di Varese – Ufficio di Gabinetto – in data 6 giugno 2017 prot. n. 24856;

Ritenuto di dover integrare la propria ordinanza n. 14 del 8 giugno 2017 con il divieto di vendita e somministrazione anche in contenitori di latta e negli spazi pubblici dati in concessione alle attività di pubblico esercizio;

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locale così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – "Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017" recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che **nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 7 agosto 2017, su tutto il territorio comunale, dalle ore 19,00 di ciascun giorno fino alle ore 7.00 del giorno successivo:**

- **E' vietato il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc);**
 - **È vietato portare con se', consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;**
- **Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;**
- **I gestori di pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico;**
- **E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;**
- **E' consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in contenitori vetro o lattine solo all'interno dei locali;**
 - **Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l'attività di vendita mediante distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati onde evitare l'accumulo ed alla totale pulizia delle aree pulizie delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi;**
 - **Ai commercianti di cui sopra l'esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali;**
 - **Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine;**

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Varese
- Al Questore di Varese
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Stazione Carabinieri
- Al Commissariato
- Al Comando Polizia Stradale
- Alla Guardia di Finanza.

Il Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689.

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LOMBARDIA, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Pellicini;1;2621979



ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 20/06/2017

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 15 GIUGNO 2017

****** nota di Ascom Luino: questa premessa E' SBAGLIATA. Ascom ha chiesto la deroga per tutti i pubblici esercizi: ristoranti, pizzerie, ecc, ma anche bar e similari.

IL VICE SINDACO

Confermate le premesse che hanno indotto l'Amministrazione Comunale di Luino ad emettere l'ordinanza n. 17 del 15 giugno 2017 avente per oggetto: “temporaneo divieto di consumo in bottiglie e/o bicchieri di vetro e latta e temporaneo divieto di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni genere in bottiglie e/o bicchieri di vetro e latta”;

****** **Preso atto** della nota inoltrata da Ascom Luino in data 19 giugno 2017 con la quale, tra le altre indicazioni, chiede la riduzione dell'orario del divieto indicato nella citata ordinanza e l'esclusione dall'obbligo di somministrazione in contenitori di plastica per le attività di ristorazione su suolo pubblico;

Vista la Legge 689 del 24.11.1981;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 191 e l'art. 192 del D. Lgs. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;

Preso atto dell'Ordinanza emessa dalla Questura di Varese – Ufficio di Gabinetto – in data 6 giugno 2017 prot. n. 24856;

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locale così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – “Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017” recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

il nuovo dispositivo è così formulato:

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che **nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 7 agosto 2017, su tutto il territorio comunale, dalle ore 20,30 di ciascun giorno fino alle ore 7.00 del giorno successivo:**

- **E' vietato il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc);**
- **È vietato portare con se', consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;**
- **Gli esercizi abilitati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;**
- **I gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, kebab, ecc.) titolari di concessione di suolo pubblico non possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico;**
- **E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;**
- **Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l'attività di vendita mediante distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati onde evitare l'accumulo ed alla totale pulizia delle aree pulizia delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi;**
- **Ai commercianti di cui sopra l'esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali;**
- **Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine;**

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Varese
- Al Questore di Varese
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Stazione Carabinieri
- Al Commissariato

- Al Comando Polizia Stradale
- Alla Guardia di Finanza.

Il Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689.

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LOMBARDIA, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL VICE SINDACO
(Rag. Alessandro CASALI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandro Casali;1;413635